



Decreto del Consiglio federale concernente il rinnovo delle concessioni delle case da gioco svizzere

Decisioni di principio per le nuove aggiudicazioni delle concessioni

del 27 aprile 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge sui giochi in denaro del 29 settembre 2017¹,

decide:

I

I seguenti principi si applicano alla nuova aggiudicazione delle concessioni:

- a. Il territorio svizzero viene suddiviso in base alle raccomandazioni della CFCG (cfr. cifra 3.2.1 del suo rapporto sulla situazione delle case da gioco in Svizzera, situazione fine anno 2021) come segue:
 - i. Zone per le quali è prevista l'aggiudicazione di una concessione A:
 - «Baden-Aarau»
 - «Basilea»
 - «Berna»
 - «Losanna»
 - «Lugano»
 - «Lucerna»
 - «Montreux»
 - «San Gallo»
 - «Winterthur»
 - «Zurigo»
 - ii. Zone per le quali è prevista l'aggiudicazione di una concessione B:
 - «Friburgo»
 - «Ginevra»
 - «Giura»

¹ SR 935.51

-
- «Locarno»
 - «Mendrisio»
 - «Neuchâtel»
 - «Grigioni settentrionale»
 - «Oberland Ost (Bernese)»
 - «Sarganserland»
 - «Sciaffusa»
 - «Svitto»
 - «Grigioni meridionale»
 - «Vallese»
- b. Il numero totale di concessioni da assegnare è fissato a un massimo di 23 (al massimo 10 concessioni del tipo A e al massimo 13 concessioni del tipo B). Secondo la cifra 1 lett. a precedente può essere rilasciata al massimo una concessione di questo tipo per zona. Il Consiglio federale in occasione del rilascio delle concessioni in casi eccezionali e motivati può divergere da queste direttive se il mercato lo permette e gli obbiettivi della legge sui giochi in denaro non ne risultano pregiudicati.
- c. L'aggiudicazione delle concessioni deve essere bandita. Le procedure di aggiudicazione sono da effettuare in forma da procedura libera e tutte le parti interessate sono da ammettere alla procedura di candidatura. L'apertura della procedura di gara nonché le modalità procedurali e le esigenze per le richieste di concessione sono da comunicare pubblicamente.
- d. Nell'ambito della procedura di gara per il rilascio delle concessioni di tipo A è da precisare: che la sede da scegliere nella zona per l'attività della casa da gioco deve permettere a un richiedente di conseguire con i giochi da casinò terrestri un prodotto lordo dei giochi annuo superiore a 30 milioni di franchi; ciò è di regola il caso se nel bacino d'utenza equivalente a una distanza di viaggio di 30 minuti abitano 300 000 persone.
- e. Nell'ambito della procedura di gara per il rilascio delle concessioni di tipo B è da precisare: che la sede da scegliere nella zona per l'attività della casa da gioco deve permettere a un richiedente di conseguire con i giochi da casinò terrestri un prodotto lordo dei giochi annuo superiore a 10 milioni di franchi e che ciò è di regola il caso se nel bacino d'utenza equivalente a una distanza di viaggio di 30 minuti abitano 100 000 persone; che se nella sede scelta dal richiedente nel bacino d'utenza con una distanza di viaggio di 30 minuti abitano meno di 100 000 il richiedente può enunciare come adempiere il requisito economico in altro modo ad esempio tramite una parte permanente alta di turisti.
- f. La CFCG raccomanda al Consiglio federale di proporre la prolunga della concessione per gestori esistenti non nuovamente concessionari solo dopo aver analizzato attentamente i vantaggi e i svantaggi e solo se la nuova concessionaria non è pregiudicata in questo modo.

II

Queste decisioni di principio vengono pubblicate nel Foglio federale (per estratto).

27 aprile 2022

A nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione svizzera: Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

